

Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'8 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno dei Paesi Bassi, avendo previsto, in violazione degli artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto — Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione, la deduzione da parte del datore di lavoro, soggetto all'imposta sul valore aggiunto, di una parte dell'indennità corrisposta al dipendente per l'uso dell'auto privata a fini professionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.*
- 2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 340 del 7.11.1998

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 ottobre 2001

nella causa C-398/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) — Detenzione obbligatoria di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi»)

(2002/C 3/05)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-398/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Triantafyllou e O. Couvert-Castéra) contro

Repubblica ellenica (agenti: sig. P. Mylonopoulos e dalla sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo introdotto e mantenuto in vigore un regime per le scorte di prodotti petroliferi che vincola direttamente la possibilità di trasferire l'obbligo di detenere scorte alle raffinerie installate in Grecia all'approvvigionamento obbligatorio di prodotti petroliferi presso dette raffinerie, nonché avendo previsto il divieto per le stazioni di servizio di approvvigionarsi presso le raffinerie o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 25 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica avendo istituito e mantenuto in vigore un regime per la detenzione obbligatoria di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi in base al quale la facoltà per le imprese di commercializzazione di trasferire l'obbligo di magazzinaggio delle scorte, ad esse incombente, alle raffinerie impiantate in Grecia è vincolata all'obbligo di rifornirsi di tali prodotti presso dette raffinerie è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 397 del 19.12.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 novembre 2001

nella causa C-59/99: Commissione delle Comunità europee contro Manuel Pereira Roldão & Filhos L^{da}, Instituto Superior Técnico, e King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd(¹)

(«Clausola compromissoria — Rimborso di caparre versate in base ad un contratto risolto dalla Commissione per inadempimento»)

(2002/C 3/06)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-59/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente dai sigg. F. de Sousa Fialho e O. Couvert-

Castéra, quindi dai sigg. H. van Lier e A. Caeiros, assistiti dal sig. E. Braga) contro Manuel Pereira Roldão & Filhos L^{da}, con sede in Marinha Grande (Portogallo), e Instituto Superior Técnico, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentato dai sigg. J.L. da Cruz Vilaça e T. Aragão Morais, advogado, e King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd, avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione in forza dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) al fine di ottenere il recupero di una caparra che la Commissione aveva versato ai convenuti in base al contratto n. IN 90/91 PO/UK relativo ad attività riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di Sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 13 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Manuel Pereira Roldão & Filhos L^{da} e l'Instituto Superior Técnico sono condannati in solido a versare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di euro 357 813.*
- 2) *La Manuel Pereira Roldão & Filhos L^{da} è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di euro 185 833,78 a titolo di interessi maturati alla data del 1° gennaio 1999 e gli interessi convenzionali con decorrenza da tale data sino al pagamento integrale della somma capitale.*
- 3) *La Manuel Pereira Roldão & Filhos L^{da} e l'Instituto Superior Técnico sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 121 del 1.5.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 novembre 2001

nella causa C-127/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Attuazione inadeguata della direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»)

(2002/C 3/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-127/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. P. Stancanelli) contro Repubblica italiana (agente:

prof. U. Leanza, assistito dal sig. P.G. Ferri) avente ad oggetto un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso:

- di predisporre uno o più programmi d'azione con i caratteri e alle condizioni previste all'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1),
- di svolgere in maniera completa e corretta i controlli previsti all'art. 6 della stessa direttiva, e
- di elaborare e comunicare una relazione completa ai sensi dell'art. 10 della stessa direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario, la Corte (Sesta Sezione), composta da composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissechet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato l'8 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, avendo omesso:*

- *di predisporre programmi d'azione ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dal l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,*
- *di effettuare determinati controlli previsti dall'art. 6 della stessa direttiva, e*
- *di presentare alla Commissione una relazione come previsto dall'art. 10 della stessa direttiva,*

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette disposizioni della direttiva 91/676.

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.